REGOLAMENTO (CEE) N. 2722/79 DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 1979
recante modifica del regolamento (CEE) n. 1054/78 in seguito alla fissazione di nuovi tassi di cambio da applicare nel settore agricolo per la Danimarca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2717/79 (2), in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1054/78 della Commissione, del 19 maggio 1978, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo e che sostituisce il regolamento (CEE) n. 937/77 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2523/79 (4), ha stabilito, all'articolo 2, paragrafo 2, che le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune (5), si applicano unicamente se prima del 1° ottobre 1979 si è proceduto alla modifica dei tassi rappresentativi ;

considerando che con regolamento (CEE) n. 2717/79 è stato modificato l'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 878/77 per tener conto della fissazione del nuovo tasso rappresentativo per la corona danese, a decorrere, in linea di massima, dal 5 dicembre 1979 ; che occorre pertanto completare il regolamento (CEE) n. 1054/78 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1054/78, il paragrafo 2 è sostituito dal paragrafo seguente :

« 2. Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68 si applicano unicamente alle fissazioni anticipate e ai relativi certificati o titoli rilasciati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75 (1) :

— prima del 22 giugno 1979, per quanto concerne i tassi rappresentativi di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 878/77, nel testo di cui al regolamento (CEE) n. 1265/79, per i prodotti e gli Stati membri interessati e a partire dalle date in esso indicate,

— prima del 1° ottobre 1979, per quanto concerne i tassi rappresentativi di cui all'articolo 2 bis, paragrafi da 3 a 5, 6 e 8, primo comma, del regolamento (CEE) n. 878/77, nel testo di cui al regolamento (CEE) n. 2139/79 (2), per i prodotti e gli Stati membri interessati e a partire dalle date in esso indicate,

— prima del 30 novembre 1979, per quanto concerne il tasso rappresentativo della corona danese di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 8, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 878/77 nel testo di cui al regolamento (CEE) n. 2717/79, per i prodotti interessati a partire dalle date in esso indicate.

(1) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.
(2) GU n. L 246 del 29. 9. 1979, pag. 76 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 dicembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1979.

Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente

(1) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.
(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 134 del 22. 5. 1978, pag. 40.
(4) GU n. L 289 del 16. 11. 1979, pag. 22.
(5) GU n. L 188 dell'1. 8. 1968, pag. 1.